



DICASTERIUM DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

A seguito di alcune richieste di chiarimenti circa il trasferimento del precetto nel caso in cui venga trasferito un giorno festivo di precetto, il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, sentito il Dicastero per i Testi Legislativi, con la presente Nota precisa quanto segue.

Prot. 51/25

Città del Vaticano, 23 gennaio 2025

NOTA

sul precetto in caso di trasferimento del giorno festivo causato dall'*occurrentia festorum*

1. La coesistenza, nell'Anno liturgico, del ciclo settimanale, di tempi e giorni festivi e feriali mobili, (a motivo del loro rapporto con la Pasqua), e di giorni (festivi e feriali) con celebrazione a data fissa, sia nel Calendario universale sia in quelli particolari, origina il fenomeno della *occurrentia festorum*, vale a dire la coincidenza di due festività nella medesima data del calendario.
2. Tale fenomeno è regolato dalle *Normae universales de Anno liturgico et de Calendario* secondo le quali (n. 59) "la precedenza tra i giorni liturgici, in quanto alla loro celebrazione, è regolata unicamente" dalla *Tabula dierum liturgicorum*.
3. Pertanto "se nello stesso giorno cadono più celebrazioni, si fa quella che, nell'elenco dei giorni liturgici, occupa il posto superiore. Tuttavia una solennità impedita da un giorno liturgico che ha la precedenza su di essa si trasferisce al primo giorno libero da una delle ricorrenze elencate nella tabella delle precedenze ai numeri 1-8, tenuto presente quanto è prescritto nel n. 5 delle *Norme*" (*Normae universales* n. 60).
4. A tale riguardo si pone il seguente *dubium*: **nel caso della traslazione di una festa di precetto, si è tenuti nel giorno ad quem all'osservanza del precetto?**
5. Il CIC tratta dei giorni di precetto ai cann. 1246-1248: questi canoni non prevedono la possibilità di una traslazione dovuta ad una accidentale *occurrentia festorum*. La facoltà data alla Conferenza Episcopale, previa approvazione della Sede Apostolica, di abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di precetto (cfr. can. 1246 § 2) si riferisce ad abolizioni o trasferimenti non occasionali ma permanenti.
6. Trattandosi di materia liturgica e non essendo tale questione espressamente normata dal CIC, oltre ad applicare quanto stabilito dalle *Normae universales de Anno liturgico et de Calendario* occorre tenere presente gli interventi normativi che nel tempo l'organismo curiale competente circa il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha adottato. Tali interventi attestano una consolidata prassi secondo la quale in caso di traslazione di un giorno festivo di precetto, non viene trasferito l'obbligo del precetto festivo.
7. **Non essendo tale prassi contraria ai canoni del CIC, è da ritenersi legge liturgica (cfr. can. 2) il fatto che in caso di occasionale traslazione di un giorno festivo di precetto, l'obbligo del precetto festivo non viene trasferito nel giorno ad quem.**

Arthur Card. Roche
Prefetto



+ Vittorio Francesco Viola, O.F.M.
Arcivescovo Segretario